



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 16 DEL 17/08/2015

REG.GEN.

N. 295
DEL 17/08/2015

OGGETTO:

Annullamento Determinazione Servizio Finanziario n. 10 (Reg. Gen n. 202) del 27/05/2015 "Ricognizione spese del personale 2014"- Determinazione dei limiti assunzionali spese del personale, tempo determinato e indeterminato, per il triennio 2015/2017.

L'anno **duemilaquindici** del mese di **agosto** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Si premette che l'Ente Comune di Aritzo è soggetto al Patto di Stabilità, quindi deve sottostare alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni del personale per gli Enti soggetti al Patto.

A titolo informativo, si richiamano **le varie disposizioni di legge riguardanti gli enti soggetti al Patto di Stabilità**, in particolare:

- **l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449** contenente *Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time* che dispone, al comma 1, *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”*;
- **l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000** il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- **l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000** e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: *“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo*;
- **l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002)** che stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;
- **l'articolo 1 commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 296/2006 che recita: “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:**
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

- **l'articolo 1 comma 118 della legge 220/2010** che aggiunge alla disposizione precedente per gli enti *"nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42."*
- **la legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, si ricorda che è stato abrogato** l'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008: a seguito i tale abrogazione, che comprende anche il divieto di effettuare assunzioni negli enti che, compresa quella per il personale delle società partecipate, hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente superiore al 50%, ha perduto di rilievo anche la disposizione di cui all'articolo 20 comma 9 del D.L. 98/2011 in cui veniva precisato che ai fini del computo della percentuale di cui al punto a) *"si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica."*; anche l'articolo 4 ter della legge n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012, in cui viene chiarito che le assunzioni a tempo indeterminato negli enti soggetti al patto sono effettuate entro il tetto del 40% della spesa del personale cessato e che quelle per le funzioni servizi sociali, pubblica istruzione e vigilanza vanno calcolate al 50% del costo è da considerare abrogato;
- **il D.L. n. 90/2014** che ha stabilito che per gli anni 2014 e 2015 gli enti locali possano effettuare assunzioni di personale nel tetto del 60% della spesa del personale cessato nell'anno precedente e che tale percentuale sale allo 80% dal 2016. Ha inoltre stabilito che, negli enti in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, è pari o inferiore al 25%, tale possibilità è fissata per il 2014 nell' 80% ed a partire dal 2015 nel tetto del 100%. Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito che nel calcolo della spesa del personale cessato si possono utilizzare i risparmi derivanti dal personale cessato, ovviamente ove già non utilizzati allo stesso scopo, degli ultimi 3 anni e che il tetto di spesa del personale negli enti soggetti al patto è dal 2014 fissato nella media della spesa del personale del triennio 2011/2013.
- **il comma 424 della legge n. 190/2014**, legge di stabilità 2015, che dispone testualmente che: *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"*;
- **il comma 426 della legge 190/2014**, Legge di stabilità 2015, che testualmente dispone che: *"In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che*

derivano dalle procedure speciali”.

Alla luce delle disposizioni legislative in precedenza richiamate, **le assunzioni a tempo indeterminato** possono essere effettuate, entro i tetti previsti dalla normativa, “*esclusivamente per la copertura di posti vacanti in dotazione organica e non possono essere effettuate in sovrannumero*”.

Inoltre, le assunzioni di personale possono essere effettuate se l'ente è in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) **avere rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente**, nella fattispecie di che trattasi il 2014. Si precisa in merito che per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti il vincolo deve essere rispettato anche nel corso dell'anno (ovviamente come previsione ed allo stato delle informazioni in possesso dell'ente) (**Allegato A**)
- 2) **avere rispettato nell'anno 2014 il tetto alla spesa del personale media del triennio 2011/2013**. La spesa per il personale deve essere calcolata sulla base dei requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007 per come modificato. Detta norma dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso il contenimento delle assunzioni, sia a tempo indeterminato che flessibili, e la razionalizzazione delle strutture burocratiche, con particolare riferimento alla dirigenza (**Allegato B**);
- 3) **avere rispettato i tempi medi di pagamento nel 2014 nel tetto di 90 giorni in più rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2002 (Allegato C)**.

Solo nell'ipotesi di **rispetto contemporaneo** dei requisiti sopra riportati, l'ente potrà procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, determinato o flessibile. Nel rispetto, anche per l'anno 2015, dei suddetti limiti, sono stati imposti dal legislatore ulteriori vincoli dopo il D.L. 90/2014: la possibilità di assumere entro il 60% della spesa dei cessati dell'anno precedente, percentuale che è fissata nel 100% per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, fissata nell' 80% della spesa del personale cessato negli anni 2016 e 2017.

Per le assunzioni a tempo determinato e le altre assunzioni flessibili, sulla base del citato D.L. n. 90/2014, non è più previsto il tetto del 50% delle spese sostenute allo stesso titolo nell'anno 2009, a condizione che l'ente abbia rispettato il tetto alla spesa del personale, ma occorre restare all'interno del tetto della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.

Tenuto conto che:

- ❖ ai sensi della normativa sopra richiamata le mobilità in uscita non sono da considerare cessazioni e quindi non concorrono a determinare il tetto di spesa per le nuove assunzioni;
- ❖ che dal primo dicembre 2014 l'unica cessazione che si è avuta è quella per mobilità in uscita di un dipendente con inquadramento alla categoria professionale D.1.1 Istruttore Tecnico (atto G.M. n.40/2014). Che conseguentemente per l'esercizio finanziario 2014 non sono intervenute cessazioni ai fini del calcolo delle spese del personale disponibili per nuove assunzioni a tempo indeterminato e quindi gli spazi finanziari sono pari a zero;
- ❖ che le entrate in mobilità non vanno considerate nel tetto di spesa per le assunzioni, quindi non entrano nel tetto del 60% della spesa dei cessati;

❖ che con riferimento alla mobilità, la stessa è preclusa, anche nella forma della mobilità per compensazione, agli enti che non rispettano contemporaneamente i vincoli dettati per le assunzioni a tempo indeterminato, cioè il rispetto del patto di stabilità, del tetto di spesa del personale e rispetto dei vincoli per i tempi dei pagamenti;

Contabilizzato il tetto alla **spesa del personale media del triennio 2011/2013** pari a **€. 457.100,59**;

Contabilizzate le **spese del personale del lavoro flessibile per l'esercizio 2009** in **€. 21.677,46** (comprensivo di oneri riflessi);

Tenuto conto del risparmio di spesa derivante: dall'assenza temporanea dal servizio della P.O. del servizio tecnico; dalla mancata attivazione della segreteria convenzionata per il periodo maggio/agosto 2015;

Simulati i calcoli della previsione delle **spese del personale in servizio contratte per l'esercizio 2015** (compresa la previsione della spesa della segreteria convenzionata al 50% dal 01/09/2015) in **€. 437.427,44**;

Simulati i calcoli della previsione della **spesa del personale in servizio per l'esercizio 2016** pari a **€. 466.727,44** (che comprendono la previsione della spesa della segreteria convenzionata al 50%, con decorrenza 01/01/2016, nonché la previsione della spesa al 100% del dipendente momentaneamente assente dal servizio) (**Allegato D**);

Vista la certificazione inviata nel mese di marzo 2015 al ministero delle Finanze, sul rispetto del Patto di stabilità 2014;

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri finanziari futuri e il rispetto del Patto di stabilità 2015, si precisa che alla data odierna: non è stato approvato il bilancio di previsione 2015; non risulta essere stata redatta alcuna bozza al bilancio 2015; non risulta essere stato trasmesso a questo servizio il cronoprogramma degli incassi e pagamenti delle spese in conto capitale; non risulta essere stato trasmesso a questo servizio il riaccertamento straordinario dei reisuai attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Tenuto conto: che il termine di approvazione al bilancio di previsione 2015 è scaduto il 30.07.2015; che l'ente è in regime di gestione provvisoria; che l'ente, essendo in gestione provvisoria, è inibito dall'assumere impegni spesa a valere sull'esercizio finanziario 2015, se non per le casistiche dettagliatamente specificate dall'articolo 163 del TUEL n. 267/2000;

Che conseguentemente gli equilibri finanziari futuri di bilancio di previsione 2015 e del Patto di stabilità possono essere garantiti dallo stralcio delle spese programmate nel bilancio assestato 2014 non ancora impegnate alla data odierna;

Vista la delibera G.M. n. 14 del 13/03/2008 con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente;

Considerato che per come fissato dall'articolo 41 del D.L. n.66/2014, nel corso dell'anno 2014 i tempi medi di pagamento sono stati pari a giorni **13,11**;

Condierato che, alla data odierna, non sussistono previsioni di risparmi di spesa per futuri pensionamenti;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 dell'11 agosto 2015 con la quale è stata apportata e approvata la rettifica al rendiconto 2014 deliberato con atto Giunta Municipale n. 18 del 29 maggio 2015;

Tenuto conto di quanto premesso e considerato

CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE

SI ANNULLA

per le rettifiche apportate al Rendiconto 2014, la precedente determinazione assunta dal Servizio Finanziario n. 10 Reg. Gen n. 202 del 27/05/2014 "Ricognizione spese del personale 2014"

SI ACCERTA

1. il rispetto del del Patto di stabilità interno per l'esercizio 2014;
2. il rispetto del tetto di spesa del personale 2014;
3. il rispetto dei tempi medi di pagamento per l'esercizio finanziario 2014 per come fissati dall'articolo 41 del D.L. n. 66/2014;
4. che non possono essere effettuate assunzioni di personale a Tempo Indeterminato, perché non verrebbe rispettato per l'esercizio finanziario 2016 il principio di riduzione della spesa del personale come stabilito dalla normativa vigente;
5. che sussiste la necessità, per l'esercizio finanziario 2016, di adottare, in sede di programmazione pluriennale delle spese del personale, le azioni utili per il ripristino del rispetto dei vincoli imposti dalle sopra richiamate norme
6. che sussistono, per l'esercizio 2015, spazi finanziari pari a €. 19.673,00 per l'eventuale assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile;

La presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale per le eventuali programmazioni da adottare al bilancio di previsione 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai